



**COMUNE DI OLGIATE OLONA**  
*Provincia di Varese*

*Regolamento Comunale per  
l'Occupazione di Spazi ed  
Aree Pubbliche e per  
l'applicazione della relativa  
tassa*

**Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 04.07.1994**

## INDICE

### Capo I

Art.1 Occupazione di suolo pubblico e spazio pubblico.....	P.3
Art. 2 Concessione di occupazione .....	P.3
Art. 3 Occupazioni d'urgenza.....	P.3
Art. 4 Domanda di occupazione.....	P.4
Art.5 Rilascio dell'atto di concessione – suo contenuto.....	P.4
Art. 6 Esposizione di merce.....	P.5
Art. 7 Mestieri girovaghi e mestieri artistici.....	P.5
Art. 8 Esecuzione di lavori ed opere.....	P.5
Art. 9 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico..	P.6
Art.10 Autorizzazione ai lavori.....	P.6
Art. 11 Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.....	P.6
Art.12 Occupazione con tende e tendoni.....	P. 6
Art. 13 Affissioni .....	P. 7
Art. 14 Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del Commercio.....	P.7
Art. 15 Obblighi del concessionario.....	P.7
Art.16 Decadenza della concessione .....	P.7
Art. 17 revoca della concessione e/o autorizzazione .....	P.8
Art. 18 Rinnovo.....	P.8
Art. 19 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive .....	P.8
Art. 20 Costruzione gallerie sotterranee .....	P.9

### Capo II

Art. 21 Classificazione del Comune.....	P.9
Art. 22 Suddivisione del territorio in categorie .....	P.9
Art. 23 Gestione del servizio .....	P.9
Art. 24 Tariffe .....	P.10
Art. 25 Soggetti Passivi .....	P.10
Art. 26 Durata dell'occupazione .....	P.10
Art. 27 Criterio di applicazione della tassa .....	P.11
Art. 28 Misura dello spazio occupato.....	P.11
Art. 29 Passi carrabili.....	P.11
Art. 30 Autovetture per trasporto pubblico .....	P.12
Art. 31 Distributori di carburanti.....	P.12
Art. 32 Apparecchi per la distribuzione di tabacchi.....	P.12
Art. 33 occupazioni temporanee – graduazione in rapporto alla durata..	P.13
Art. 34 Occupazione sottosuolo e soprassuolo – casi particolari.....	P.13
Art. 35 Maggiorazioni e riduzioni.....	P.13
Art. 36 Esenzione della tassa .....	P.14
Art. 37 Esclusione dalla tassa .....	P.15
Art. 38 Denuncia e versamento della tassa .....	P.15
Art. 39 Sanzioni .....	P.16
Art. 40 Rimborsi.....	P.16
Art. 41 Norme transitorie .....	P.16
Art. 42 Entrata in vigore .....	P.17
Art. 43 Norme finali.....	P.17

## **CAPO I**

### **Art. 1**

#### **Occupazione di suolo pubblico e spazio pubblico**

Per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Olgiate Olona, si osservano le norme del presente regolamento. Quando nel presente regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servizio di pubblico passaggio, quali le strade, le piazze, i corsi, i pubblici mercati, i portici, i parchi, i giardini, ecc.

### **Art. 2**

#### **Concessione di occupazione**

È fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante senza specifica concessione comunale rilasciata dal Sindaco o da un funzionario all'uopo delegato, su richiesta dell'interessato; la concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art. 36 a seguito di comunicazione scritta alla Polizia Municipale da darsi almeno entro 15 giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.

Per le luminarie natalizie è richiesta la comunicazione da darsi al Comando di Polizia Municipale almeno 15 giorni prima della manifestazione.

La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento e per quelle momentanee di cui alle lettere "l" e "m" dell'art. 36.

L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quella prevista dalla lettera "o" del precitato art. 36.

### **Art. 3**

#### **Occupazione d'urgenza**

Per far fronte a situazione di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito la concessione, che viene rilasciata a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della strada.

## **Art. 4**

### **Domanda di occupazione**

1) Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo. In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario, apposto all'arrivo, dall'Ufficio Protocollo.

2) la domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale del richiedente, codice fiscale o partita IVA;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute dal presente regolamento;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune.

3) Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Quando occorre o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

## **Art. 5**

### **Rilascio dell'atto di concessione – suo contenuto**

L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Ogni atto si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre quelli di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

La concessione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di 20 anni;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi,
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- d) con facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del Concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sua cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del nuovo Codice della Strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione; in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

## **Art. 6**

### **Esposizione di merce**

L'esposizione di merce al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di pubblico passaggio, è soggetta a concessione comunale.

## **Art. 7**

### **Mestieri girovaghi e mestieri artistici**

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, funambolo ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso d'occupazione.

Coloro che esercitano il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce o a riscuoterne il prezzo, non devono chiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora e in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 50 metri.

## **Art. 8**

### **Esecuzione di lavori ed opere**

Quando per l'esecuzione di lavori ed opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra da scavo e materiali di scarto, nel permesso

dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini del trasporto dei materiali suddetti negli appositi luoghi di scarto.

### **Art. 9**

#### **Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico**

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, tubi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili, arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.

L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

### **Art. 10**

#### **Autorizzazione ai lavori**

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

### **Art. 11**

#### **Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc**

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzioni o di allestimento di durata non superiore a un'ora prevista all'art. 35 lettera "1" del presente regolamento.

### **Art. 12**

#### **Occupazione con tende e tendoni**

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli arti di porticato è richiesta la concessione comunale.

Per ragioni di arredo urbano l'autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

## **Art. 13**

### **Affissioni**

Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità senza oneri nei confronti dei concessionari.

## **Art. 14**

### **Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio**

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio senza preventiva concessione del Comune.

Le concessioni anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico – artistico – monumentale e dell'arredo urbano e comunque nel rispetto della legge 112/91 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. 248/93.

È in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi attrezzature e materiale che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

## **Art. 15**

### **Obblighi del concessionario**

Le concessione per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

È pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

## **Art. 16**

### **Decadenza della concessione**

Sono cause di decadenza della concessione:

- le violazioni (massimo 3) da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

- le violazioni delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o l'esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 15 giorni successivi dalla validità dell'autorizzazione, nel caso di occupazione permanente, o nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

### **Art. 17**

#### **Revoca della concessione e/o autorizzazione**

La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico, è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse. In caso di revoca l'amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

### **Art. 18**

#### **Rinnovo**

I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare oltre il termine stabilito, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga della concessione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Per le occupazioni permanenti la domanda di rinnovo deve esser presentata almeno 15 giorni prima della scadenza.

Le domande di rinnovo devono contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione e del canone di concessione, se dovuto.

### **Art. 19**

#### **Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive**

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche il sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale



termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

## **Art. 20**

### **Costruzioni gallerie sotterranee**

Ai sensi dell' art 47 comma 4 del D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 5% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

## **Capo II**

### **Art. 21**

#### **Classificazione del comune**

Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della TOSAP, appartiene alla **QUARTA** classe.

### **Art. 22**

#### **Suddivisione del territorio in categorie**

In ottemperanza dell'art. 42 comma 3 del D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in 2 categorie, come da elenco di classificazione delle aree pubbliche, deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 306/94 e con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

### **Art. 23**

#### **Gestione del servizio**

Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 507/93:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 507/93.

## **Art. 24 Tariffe**

Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 Ottobre di ogni anno ed entrano in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.

Ai sensi dell'art. 42 comma 6 del D.Lgs. 507/93, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. 507/93.

Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria 100%;
- seconda categoria 90%.

## **Art. 25 Soggetti passivi**

Ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 507/93, la tassa è dovuta dal titolare della concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dell'occupazione di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispetto del territorio.

Ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 507/93 sono soggette all'imposizione le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

## **Art. 26 Durata dell'occupazione**

Ai sensi dell'art. 42 comma 1 del D.Lgs. 507/93 e ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

## **Art. 27**

### **Criterio di applicazione della tassa**

Ai sensi dell'articolo 42 comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare. Le frazioni inferiori al metro quadrato o lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in un'unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alla tariffa giornaliera.

Per le occupazioni insistenti su spazi decadenti all'intersezione di vie e piazze appartenenti a categorie diverse, ai fini dell'applicazione della tassa, si applica la tariffa della categoria superiore.

## **Art. 28**

### **Misura dello spazio occupato**

La tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

Per le occupazioni del soprassuolo, purché aggettanti almeno 80 cm dal vivo muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

## **Art. 29**

### **Passi carrabili**

Ai sensi dell'art. 44 comma 5 la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da accesso, per la profondità del marciapiede.

Nel caso di mancanza di marciapiede e manufatto, la profondità viene determinata dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale.

## **Art. 30**

### **Autovetture per trasporto pubblico**

Ai sensi dell'art. 44 comma 12, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente, è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

## **Art. 31**

### **Distributori di carburanti**

La tassa stabilita per i distributori di carburanti, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri.

È ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con le colonnine montanti di distribuzione di carburante, dell'acqua, dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

Le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4 comunque utilizzati sono soggette alla tassa di occupazione in base ai criteri e alle tariffe normali.

## **Art. 32**

### **Apparecchi per la distribuzione di tabacchi**

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

### **Art. 33**

#### **Occupazioni temporanee – graduazione in rapporto alla durata**

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art. 22 in rapporto alla durata delle occupazioni; la stessa si applica in relazione alle ore di occupazione.

A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione giornalieri e le relative misure di riferimento:

- fino a 12 ore: riduzione del 30%
- oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera

Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 10% di riduzione; oltre i 30 giorni il 20% di riduzione.

Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria secondo tariffa.

### **Art. 34**

#### **Occupazione sottosuolo e soprassuolo – casi particolari**

Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacciamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta tassa annuale nella misura complessiva di lire 50.000, indipendentemente dall'effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

### **Art. 35**

#### **Maggiorazioni e riduzioni**

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta al 50%;
- b) per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi, attrazioni e

divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 30% se in prima categoria e del 30% se in seconda categoria;

- c) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 70%;
- d) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta al 50%;
- e) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 70%;
- f) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa ordinaria è ridotta del 10% se in seconda categoria e a tariffa ordinaria se in prima categoria;
- g) per le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati, la tariffa è così ridotta:
  - per i primi 200 mq. eccedenti, del 10%;
  - per le superfici eccedenti i 1200 mq. e fino a 1500 mq., del 20%;
  - per le superfici eccedenti i 1500 mq., del 30%.

In tutti gli altri casi sopra non considerati in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni o aumenti, si applica la tariffa ordinaria.

## **Art. 36**

### **Esenzione dalla tassa**

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 507/93:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano le indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché le vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nel regolamento di Polizia Municipale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di Handicap.

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- h) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

- i) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Municipale;
- l) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- m) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi o effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili;
- n) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 6 ore;
- o) occupazioni effettuate per manifestazioni e iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non ai fini di lucro e di durata non superiore a 24 ore.

### **Art. 37** **Esclusione dalla tassa**

Non si applica la tassa alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa nel centro abitato.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo del manto stradale, con esclusione di quelli indicati all'art. 36 lettera "c", e in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

### **Art. 38** **Denuncia e versamento della tassa**

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al comune apposita denuncia, su modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

Negli stessi termini deve essere effettuato il pagamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.

Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni delle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno la denuncia anche cumulativa e il versamento devono essere effettuati entro il 30 di giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo apposito modello di conto corrente postale intestato al Comune.

L'importo deve essere arrotondato alle mille lire per difetto se la frazione non supera le 500 lire o per eccesso se superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi e non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

### **Art. 39**

#### **Sanzioni**

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/93.

### **Art. 40**

#### **Rimborsi**

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

### **Art. 41**

#### **Norme transitorie**

La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:



- a) comma tre: contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare denuncia di cui al titolo I art. 4 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nel medesimo termine va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'amministrazione;
- b) comma 4: le occupazioni di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93, la tassa è pari all'importo dovuto per il 1993 aumentata del 10% con una tassa minima di € 25.82
- c) comma 11/BIS: per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%;
- d) comma 5: le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo II del D.Lgs. 507/93 sono effettuati con modalità e termini previsto dal T.U.F.L. approvato con R.D. 14/09/1931 n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R 43 del 28/01/1988 riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

## **Art 42**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 142/90 è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.  
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. 507/93, dall'art. 38 all'art. 57.

## **Art. 43**

### **Norme finali**

Viene abrogata ogni e qualsiasi norma relativa alla tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche precedentemente adottate ed approvate, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED  
AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA  
TASSA**

**TARIFFE**

1994

**CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE:**

**Categoria 1:**

- Via Morelli – via San Michele – Via De Gasperi (SP 22)
- Via Sempione (SS 33)
- Via Piave (dal confine comunale fino all'incrocio con via De Gasperi) – via Diaz (dall'incrocio di via De Gasperi all'incrocio di via Matteotti) – Via Isonzo (SP 21)
- Via Busto Fagnano (SP 2)

**Categoria 2:**

- tutte le rimanenti vie, piazze, spazi ed aree pubbliche.

## Occupazioni permanenti

a) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	L.43000
Categoria seconda	L.38700
Categoria terza	L. ===

b) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%)

Categoria prima	L.21500
Categoria seconda	L.19350
Categoria terza	L. ===

c) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%)

Categoria prima	L. 12900
Categoria seconda	L. 11610
Categoria terza	L. ===

d) Occupazione con passi carrabili.

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%)

Categoria prima	L.21500
Categoria seconda	L.19350
Categoria terza	L. ===

e) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%)

Categoria prima	L.12900
Categoria seconda	L. 11610
Categoria terza	L. ===

f) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante di accessi medesimi.

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 30%)

Categoria prima	L. 15050
Categoria seconda	L. 13545
Categoria terza	L. ===

- g) Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che risultino non utilizzabili e, comunque di fatto non utilizzati.

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%)

Categoria prima	L. 10750
Categoria seconda	L. 9675
Categoria terza	L. ===

- h) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera a).

- i) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente: per ogni km lineare o frazione e per anno:

Categoria prima	L. 250000
Categoria seconda	L. 225000

- l) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di L. 50000 a prescindere dalla consistenza delle occupazioni, per la PRIMA CATEGORIA, mentre per la SECONDA CATEGORIA la misura annua è pari a L 45000.

- m) Occupazioni di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato	L.20000
Zona limitrofa	L.15000
Sobborghi e zone periferiche	L.10000

- n) Distributori di carburanti:

occupazione del suolo e del soprassuolo effettuate con sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati.

Per ogni distributore e per anno:

centro abitato	L. 76000
Zona limitrofa	L. 46000
Sobborghi e zone periferiche	L. 20000
Frazioni	L. 10000

La tassa è applicata per i distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi, di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadri, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

## **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per metri quadri:

Categoria prima	€ 1.55
Categoria seconda	€ 1.39
Categoria terza	€ ===

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1. fino a 12 ore riduzione del 30%

Categoria prima	€ 1.08
Categoria seconda	€ 0.98
Categoria terza	€ ===

2. Oltre le 12 ore e fino a 24 ore (e fino a 14 giorni) tariffa intera

Categoria prima	€ 1.55
Categoria seconda	€ 1.39
Categoria terza	€ ===

3. oltre i 14 giorni e fino ai 30 giorni riduzione del 10%

Categoria prima	€ 1.39
Categoria seconda	€ 1.25
Categoria terza	€ ===

4. Oltre i 30 giorni riduzione del 20%

Categoria prima	€ 1.24
Categoria seconda	€ 1.12
Categoria terza	€ ===

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo.  
Tariffa giornaliera per metro quadro

Categoria prima	€ 1.55
Categoria seconda	€ 1.39
Categoria terza	€ ===

C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera a) ridotta del 70%

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta dell' 80%.

F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93 la tariffa si cui alla lettera a) è ridotta del 50%. Le operazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera a).

H) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera a) sono ridotte del 10% se in seconda categoria, a tariffa intera se in prima categoria

I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata al lettera a) è ridotta dell'80%.

L) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/93.

La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

- fino ad un km lineare e di durata non superiore a 30 giorni
- |                   |        |
|-------------------|--------|
| categoria prima   | € 5.16 |
| categoria seconda | € 4.65 |
- oltre un km lineare e di durata non superiore a 30 giorni

Categoria prima	€ 7.75
Categoria seconda	€ 6.97

Per le occupazioni di cui sopra di durata superiore ai 30 giorni la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- fino a 90 giorni: maggiorazione del 30%
- oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni: maggiorazione del 50%
- di durata superiore a 180 giorni: maggiorazione 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.